

TRIBUNALE DI ROMA

Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:

Dott. Ciro Monsurrò	Presidente
Dott. Francesco Taurisano	Giudice
Dott. Fabrizio Di Marzio	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio,

vista l'istanza presentata in data 16..2.11 da ██████████
██████████ spa volta ad ottenere da parte del Tribunale la
nomina del professionista attestatore di un piano di risanamento
ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) l.f.,

osserva

L'articolo in parola dispone che il piano aziendale di risanamento
deve essere attestato dal revisore legale ai sensi dell'art. 2501
bis, comma 4, c.c. Quest'ultima norma, dettata in materia di
fusione societaria, rinvia all'articolo 2502 sexies relativa alla
relazione degli esperti sulla congruità delle azioni o delle
quote; ciò per stabilire che con detta relazione attesta la
ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di
fusione. Una diversa norma, l'art. 2501 sexies, comma 4 c.c.
stabilisce che se società protagoniste delle operazioni hanno
natura azionaria la nomina dell'attestatore è fatta dal tribunale
territorialmente competente.

In virtù delle citate disposizioni, sia nel diritto societario che
nel diritto della crisi di impresa si prende atto della necessità
che l'attività economica si svolga, specie nei delicati frangenti
in esame, sulla base di una razionale pianificazione del percorso
imprenditoriale futuro ed atteso; pianificazione assoggettata ad
una verifica del revisore legale sotto il duplice profilo della
attendibilità, e dunque veridicità, dei dati aziendali dichiarati
nel piano, nonché della sostenibilità prospettica delle operazioni
in esso descritte.

Se si considerano queste ragioni, deve convenirsi che il generico
richiamo della norma societaria nel contesto fallimentare concerne
esclusivamente l'oggetto, ossia la relazione attestativa, e non
altri e diversi profili quali, per quanto qui interessa, la

procedura di nomina del professionista che dovrà svolgere la verifica di veridicità e formulare il giudizio di ragionevolezza. Per questa ragione la norma sulla nomina del professionista, contenuta nell'art. 2501 *sexies*, comma 4, c.c. non è oggetto di richiamo nell'art. 67, comma 3, lett. d) l.f.

Sotto il profilo sistematico, del resto, risulta evidente come, riferendosi la figura del piano attestato a un piano aziendale suscettibile di realizzazione contrattuale, ossia alla base aziendale di contratti per la soluzione della crisi di impresa, la nomina del professionista non possa che spettare al debitore, insieme agli altri protagonisti della operazione aziendale e contrattuale (specialmente, banche finanziatrici e creditori).

In altri termini realizzandosi con il contratto sulla crisi di impresa esecutivo del piano di ristrutturazione una schietta operazione di mercato, è sui protagonisti della stessa che deve gravarne per intero non solo il rischio economico ma anche la responsabilità giuridica (in sede civile e penale). Appare pertanto conseguente che - conformemente alla giurisprudenza da questo e da altri tribunali seguita - la scelta dell'attestatore ricada per intero su tali soggetti.

P.Q.M

respinge l'istanza.

Roma, 23.2.11

Il Presidente